

**DELIBERA N. 41 /13/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE
ALLA SOCIETÀ TELESTUDIO MODENA S.R.L., ESERCENTE L'EMITTENTE
TELEVISIVA OPERANTE IN AMBITO LOCALE TELESTUDIO MODENA PER LA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 5 TER, COMMI 1, 2
LETT. A) E 3, DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 marzo 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*” nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.194/12/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 maggio 2012, n. 124;

RILEVATO che la Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per le Radiodiffusione e per l’Editoria ha segnalato con nota acquisita al prot. n. 0056806, in data 12 novembre 2012, la diffusione, il giorno 12 aprile 2012, sull’emittente televisiva Telestudio Modena di programmi di televendita e di propaganda di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto in violazione delle disposizioni contenute nell’art. 5 ter, commi 1, 2 lett. a), 3 e 6 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni; la Guardia di Finanza, tra l’altro, precisa che “*l’emittente televisiva TSM, come verificato al momento dell’accesso, trasmetteva con il medesimo logo (TSM) sia sul digitale terrestre che sulla piattaforma satellitare (il palinsesto irradiato era il medesimo per entrambi i canali)*” e che in sede d’ispezione presso la predetta società “*i militari verbalizzanti con l’assistenza della parte verificavano che l’emittente TELESTUDIO MODENA trasmetteva con il medesimo logo (TSM) sia sul digitale terrestre che sulla piattaforma satellitare. Il palinsesto (programma televisivo in onda presente al momento del controllo era il medesimo per entrambi i canali (digitale e satellitare)*”;

VISTO l’atto della Direzione Servizi Media di questa Autorità – Cont. 90/12/DISM/PROC. 2463/ZD – datato 20 novembre 2012 e notificato in data 30 novembre 2012 alla società Telestudio Modena S.r.l. che ha contestato la violazione del disposto contenuto nell’art. 5 ter, commi 1, 2 lett. a) e 3, delibera n. 538/01/CSP, in quanto sull’emittente televisiva locale Telestudio Modena, il giorno 12 aprile 2012, in fascia oraria non consentita, dalle ore 08.31.03 circa alle ore 08.54.03 circa, dalle ore 08.59.15 circa alle ore 09.24.10 circa, dalle ore 09.31.44 circa alle ore 09.57.30 circa, dalle ore 09.58.00 circa alle ore 10.22.30 circa, dalle ore 10.37.20 circa alle ore 11.02.19 circa, dalle ore 11.11.33 circa alle ore 11.39.50 circa, dalle ore 12.05.40 circa alle ore 13.27.23 circa, dalle ore 13.27.24 circa alle ore 13.52.33 circa, dalle ore 13.56.55 circa alle ore 14.21.15 circa, dalle ore 14.21.20 circa alle ore 14.47.00 circa, dalle ore 14.47.05 circa alle ore 15.10.40 circa, dalle ore 15.11.05 circa alle ore 15.36.01 circa, dalle ore 15.36.11 circa alle ore 15.59.59 circa, dalle ore 20.03.19 circa alle ore 20.34.30 circa e dalle ore 22.18.00 circa alle ore 22.42.30 circa sono state

trasmesse televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con la presenza in sovrapposizione sullo schermo televisivo di numeri telefonici per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899 che i conduttori invitavano a utilizzare; inoltre, a titolo esemplificativo, a partire dalle ore 09.08.49 circa un conduttore dichiarava “.....e se io punto sul terno è perché ho la possibilità di far vincere a tutti gli italiani il terno, terno secco....”;

RILEVATO che la società sopra menzionata, in sede di audizione convocata per il giorno 23 gennaio 2013, ha sostenuto che “*la programmazione televisiva in questione rientra nella categoria della telepromozione e non della televendita*”, che “*la numerazione utilizzata non dà luogo a forniture di servizi interattivi*” e, infine, che “*la contestazione viene mossa con riferimento al medesimo programma diffuso in ambito locale e ripetuto via satellite e, pertanto, la seconda dovrebbe essere assorbita nella prima*”;

RILEVATO che la società Telestudio Modena S.r.l., con memoria difensiva (prot. n. 0013431 dell'8 marzo 2013) datata 7 marzo 2013, nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio, ha eccepito che il programma in esame non può essere configurato come televendita, bensì come telepromozione; la numerazione telefonica utilizzata non ha ad oggetto la fornitura di servizi interattivi e “*la frase riportata nella contestazione*” – “*.....e se io punto sul terno è perché ho la possibilità di far vincere a tutti gli italiani il terno, terno secco....*” - ...assume un senso assolutamente diverso rispetto a quello reale che al contrario non trae affatto in inganno il telespettatore”; infine, dal momento che “*la contestazione viene mossa con riferimento al medesimo programma diffuso in ambito locale e ripetuto via satellite*” l'eventuale sanzione irrogata “*debba essere unica e comunque riferita al livello locale*”;

RITENUTO che quanto eccepito dalla società Telestudio Modena S.r.l. non può trovare accoglimento, in quanto;

- a) gli inviti a chiamare in diretta le numerazioni mostrate in sovrapposizione al fine di acquistare i pronostici elaborati configurano quanto trasmesso come televendita, essendo presenti tutti gli elementi atti ad individuare un'offerta al pubblico che, a norma dell'art. 1336 c.c., vale come proposta, nel momento in cui contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta. Tali inviti, infatti, indicano la causa (la compravendita del servizio), l'oggetto (il pronostico del lotto e il relativo prezzo) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto stipulando, sicché all'utente non resta che manifestare la sua accettazione della proposta contrattuale così formulata, per aversi l'accordo delle parti. Il fatto che l'informazione relativa al gioco del lotto venga ottenuta dopo aver digitato i tasti per la selezione del servizio è proprio la conferma del fatto che è sufficiente la selezione numerica per giungere al perfezionamento del contratto, a fronte della permanenza dell'offerta da parte dell'operatore che ai sensi del medesimo art. 1336 c.c., permane fino ad eventuale revoca della proposta. Né vale a mutarne la natura la circostanza per cui la tariffazione specifica non venga avviata al momento stesso del collegamento telefonico, in quanto discende dagli obblighi posti dalla normativa in materia di servizi a sovrapprezzo il fatto che il servizio possa partire solo dopo che l'utente sia stato correttamente informato in merito alla tariffazione specifica del servizio stesso;
- b) i numeri telefonici che appaiono sullo schermo televisivo in sovrapposizione con codice 899 sono associati a veri e propri servizi a sovrapprezzo, c.d. “*servizi di intrattenimento*”; per quanto riguarda la mancanza, a dire della società Telestudio Modena S.r.l., del requisito dell'interattività del servizio a sovrapprezzo in questione fornito all'utente, l'eccezione in esame non rileva, in quanto la disposizione contenuta nell'art. 5 ter, comma 1, delibera n. 538/01/CSP si limita solo a vietare la presenza in sovrapposizione o comunque l'utilizzo della predetta numerazione telefonica, a prescindere dalla conseguente fornitura di un servizio a sovrapprezzo interattivo o meno;

- c) quanto all'eccezione sollevata dalla parte in ordine alla circostanza che la trasmissione di un programma televisivo via satellite *“dovrebbe essere assorbita”* da quella in ambito locale, premesso che l'art. 2 del d.lgs. 177/05 coglie espressamente la distinzione tra l'ambito diffusivo locale dei programmi televisivi – *“esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito é denominato “regionale” o “provinciale” quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva é unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente, anche analogica, non trasmette in altri bacini; l'espressione “ambito locale televisivo” riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale”* - e quello nazionale -*“esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'ambito locale”*, si fa presente che la diffusione di programmi televisivi via satellite comporta l'estensione dell'ambito territoriale dell'emittente televisiva da locale a nazionale, essendo le reti satellitari per definizione sovranazionali in virtù del cd. cono d'ombra del satellite impiegato per la diffusione del segnale; ne consegue l'applicabilità ai programmi televisivi diffusi via satellite del regime giuridico previsto per l'emittenza nazionale e non per quella locale, quale, ad esempio, l'esclusione dal beneficio della riduzione del decimo delle sanzioni amministrative;
- d) l'espressione utilizzata dal conduttore sopra riportata a titolo esemplificativo prova l'avvenuta trasmissione di televendite di pronostici concernenti il gioco del lotto caratterizzate dal ricorso ad esagerazioni sul contenuto e sugli effetti dei beni o servizi offerti in violazione dell'art. 5 ter, comma 2, lett. a) del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite approvato con delibera n. 538/01/CSP;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1 della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, nel corso della trasmissione di televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto *“è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all'utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 2 della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, nel corso della trasmissione di televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto è vietato ricorrere ad esagerazioni sul contenuto e sugli effetti dei beni o servizi offerti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 3 della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, *“le trasmissioni di cui al comma 1 non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00”*;

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società Telestudio Modena S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Telestudio Modena la trasmissione di televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto in violazione del disposto contenuto nell'art. 5 ter, commi 1, 2 lett. a) e 3, delibera n. 538/01/CSP in data 12 aprile 2012;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura pari al minimo edittale di euro 1033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, tenuto conto delle circostanze della violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 ter, commi 1, 2 lett. a) e 3 della delibera 538/01/CSP - trasmissione di televendite di servizi di pronostici concernenti il gioco del lotto in fascia oraria non consentita con la presenza di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo - poste a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO in applicazione della previsione dell'art. 8, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che alla violazione con la medesima azione delle disposizioni di cui all'art. 5 ter, commi 1, 2 lett. a) e 3, delibera n. 538/01/CSP di dover determinare la sanzione nella misura di euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) corrispondente a due volte il minimo edittale pari a euro 1033,00 (milletrentatre/00) secondo il principio del cumulo giuridico;

VISTO l'art. 5 ter, commi 1, 2 lett. a) e 3 della delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro relatore, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Telestudio Modena S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Telestudio Modena con sede in Modena, alla via Strada Albareto n. 43 – 41122 di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 41/13/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 41/13/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 27 marzo 2013

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE ad interim

Antonio Perrucci